

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

SEDE DI PALERMO – SEZ. I

Iscritto al n. 1766/2020 R.G.

ABAKOS DI LETA ALFONSO & C. S.A.S. (già Abakos di Giannone Eleonora & C. s.a.s. giusta atto in Not. Maria Schembari rep. 2883 del 3/1/2017 di modifica dei patti sociali) con sede legale in Vittoria (RG) via Giurato n. 2, P. I. 00937850881, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Arch. Leta Alfonso, rappresentata e difesa in forza di procura speciale alle liti in atti dall'Avv. Antonella Bonincontro, (C.F.: BNN NNL 86P43 G273 L), procuratrice poi rinunciataria, sostituita con atto di costituzione di nuovo procuratore del 26 gennaio 2021 dall'Avv. Roberta Oddo, (C.F.: DDO RRT88S50G273F) del Foro di Termini Imerese, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Bagheria alla via Mario Rapisardi n. 7, iscriveva a ruolo, in data 10 novembre 2020, presso l'Illustrissimo T.A.R. Sicilia, Sede di Palermo, Sez. I, il ricorso con istanza cautelare al n. **1766/2020 R.G.**

CONTRO

L'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE in persona dell'Assessore *pro-tempore*, domiciliato *ex lege* in Palermo via Villareale n. 6 presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato

E NEI CONFRONTI DI

STREC SOC. CONS. A R.L. in persona del legale rappresentante *pro-tempore* con sede in Catania via Villafranca n. 20, P.I. 04665810877, p.e.c. info.consorziostrec@arubapec.it,

CON CUI CHIEDEVA L'ANNULLAMENTO DEL

DDG n. 139 del 18/8/2020, del Dirigente Generale Autorità di Gestione del PO FSE Sicilia 2014/2020 dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana avente ad oggetto: “*Approvazione rimodulazione della graduatoria definitiva delle istanze di concessione dei contributi a valere sull'Avviso pubblico n. 8/2016 riguardante la*

“Realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia – Programma Operativo della Regione Siciliana – Fondo Sociale Europeo 2014-2020”, in esecuzione di provvedimenti del Giudice Amministrativo”, non notificato, pubblicato sulla GURS, parte I, n. 47 dell’11/9/2020 e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non notificato né conosciuto e per il risarcimento del danno.

MOTIVI

1) Eccesso di potere in relazione all’art. 8.2 comma 1 dell’Avviso pubblico n. 8/2016 riguardante la “Realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia – Programma Operativo della Regione Siciliana – Fondo Sociale Europeo 2014-2020”, in esecuzione di provvedimenti del Giudice Amministrativo.

Irregolare formazione della Commissione in relazione all’art. 3 della L. 241/90, Violazione dell’art. 97 Cost. e 2 della L.R. Sic. 23/00.

Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità o contraddittorietà dell’atto, travisamento o erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, insufficiente motivazione.

Illegittimità e nullità dell’atto per motivazione *per relationem* alle note prot. 3124/GAB del 3/8/2020, 335 del 6/8/2020, 931 del 13/8/2020, 976 del 14/8/2020, 1070 del 18/8/20. L’Avviso 8/2016 all’art. 8.2 (Istruttoria) stabilisce che “La verifica delle proposte progettuali viene eseguita a cura di apposita Commissione di istruttoria e valutazione, i cui componenti sono nominati dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, successivamente al termine per la presentazione delle domande di finanziamento”.

Come è noto, l’evoluzione della legislazione nazionale e regionale è stata orientata verso la definitiva separazione tra politica e amministrazione, al fine di evitare la sottomissione dei funzionari all’arbitrio della politica, rendendo la burocrazia garante del buon andamento ed imparzialità degli uffici.

Correttamente è stato previsto dall’Avviso 8 che sia l’organo amministrativo di vertice del ramo amministrativo di competenza a nominare la Commissione e, specificatamente, il Dirigente Generale del Dipartimento. Tale obbligo deve essere mantenuto per tutta la durata della procedura selettiva affinché, in caso del venire meno di uno o più componenti della commissione, si possa

ripristinare la composizione impedendo che possa intervenire la politica, nello specifico l'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione della Regione Siciliana.

Le Sentenze n. 428/2020 del 12/6/2020, n. 431/2020 del 15/6/2020 e 596/2020 del 16/7/2020 del CGARS hanno chiarito i criteri da adottare per la formulazione della graduatoria definitiva. In particolare accertavano che *“il riferimento contenuto nella “descrizione” dei criteri A1 e A2 al “rapporto tra n. corsi conclusi alla data di presentazione della proposta progettuale/n. corsi finanziati nel periodo 2012/2015”, e al “rapporto tra il n. allievi formati alla data di presentazione della proposta progettuale/n. allievi iscritti ai corsi dei progetti finanziati nel periodo 2012-2015”, senza ulteriori specificazioni o precisazioni, consente all'Amministrazione di assegnare i previsti punteggi solo sulla base di un criterio proporzionale diretto che per l'appunto pervenga all'attribuzione dei punteggi in proporzione al numero di corsi e al numero di allievi, per come originariamente indicato nella stessa formula di calcolo indicata a pag. 12 dell'Avviso 8, senza fissare in 15 e in 180 (15 x 12) il numero massimo di corsi e di alunni valutabili, e con la possibilità per l'Amministrazione di misurare il punteggio massimo ottenibile in ragione del numero di corsi e di allievi che potranno essere dosati in modo ragionevole (si pensi come esempio: per corsi da 1 a 3, punti X; da 4 a 6 punti ZZZ, così via e in modo analogo anche per gli allievi)”*.

Nonostante la chiarezza dei criteri, si legge nel DDG impugnato che con la Nota n. 3124/GAB del 3/8/2020 (oggetto di istanza di accesso da parte della ricorrente) l'Assessore Regionale, *“...su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Formazione Professionale di attivare un supporto specialistico di livello adeguato- al fine di verificare che la metodologia individuata risponda effettivamente a quanto richiesto (sic! NdA) dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana...”* ha conferito l'incarico al prof. Giuseppe Rao, docente di analisi matematica dell'Università degli studi di Palermo.

Come si legge nel DDG impugnato, con Nota prot. N. 3335 del 6/8/2020 - non conosciuta dalla ricorrente - (a soli 3 giorni dalla richiesta di disponibilità) il prof. Rao ha comunicato una relazione indicando la metodologia da seguire per la riformulazione della graduatoria.

Si osserva che il ruolo predominante nella determinazione del punteggio è stato attribuito ad un soggetto esterno alla Commissione. Infatti la graduatoria sembrerebbe formalizzata attraverso i criteri predeterminati dall'esperto, criteri non conosciuti e non corrispondenti a quelli descritti nelle Sentenze del CGARS e nell'Avviso 8/16.

L'intervento dell'esperto ha determinato l'illegittimità del D.D.G. impugnato sia per violazione dell'art. 97 sia per violazione dell'art. 2 della L.R. Sic. 23/00 che, nel distinguere tra funzioni di indirizzo politico e attività amministrativa, statuisce che *“1. Il Presidente della Regione e gli Assessori esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:*

- a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;*
- b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;*
- c) l'individuazione, sentiti i dirigenti generali, delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;*
- d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;*
- e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;*
- f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di giustizia amministrativa;*
- g) gli altri atti indicati dalla legge.*

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.”

All'Assessore della Regione Siciliana spettano i Provvedimenti di carattere generale e non la nomina di componenti di commissione o loro ausiliari.

In sostanza, nel corso della selezione delle domande, vi è stata un'interferenza politica nell'amministrazione concreta laddove l'Assessore, e non il Dirigente Generale, ha designato un esperto esterno.

Orbene l'atto impugnato è pure in parte insufficientemente motivato ed in parte motivato *per relationem* alle note prot. 3124/GAB del 3/8/2020, 335 del 6/8/2020, 931 del 13/8/2020, 976 del 14/8/2020, 1070 del 18/8/20.

È insufficientemente motivato poiché non indica il criterio o i criteri adottati per rimodulare la graduatoria.

È in parte motivato *per relationem* su punti sostanziali del Provvedimento al punto da non rendere trasparente né comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dall'Amministrazione resistente per l'attribuzione del punteggio nonché quello ha portato all'emanazione dell'atto, in particolare nel non rendere pubblico le ragioni che escludevano l'applicazione di criteri diversi che hanno portato all'avocazione al Dirigente Generale delle funzioni precedentemente svolte dal RUP.

Ma ciò che rende inintelligibile il percorso logico-giuridico seguito nel Provvedimento impugnato è la mancata indicazione dei criteri adottati poiché il risultato della graduatoria non è conforme a quanto statuito dalle Sentenze sopra citate del CGARS.

2. Eccesso di potere in relazione all'art. 8.3 irragionevolezza, illogicità o contraddittorietà dell'atto, travisamento o erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, difetto di motivazione

A seguito dell'emanazione della prima graduatoria venivano introdotti innanzi al TAR Palermo diversi giudizi, nel corso dei quali venivano dapprima emessi ordinanze cautelari, oggetto di impugnazioni innanzi al CGARS e successivamente varie sentenze di primo grado a seguito delle quali venivano emanate diverse graduatorie in ottemperanza ai diversi provvedimenti.

Con le Sentenze n. 428/2020 del 12/6/2020, n. 431/2020 del 15/6/2020 e 596/2020 del 16/7/2020 il CGARS poneva fine (apparentemente) al contenzioso dettando i criteri per la formulazione della graduatoria definitiva. Sulla corretta applicazione di criteri di valutazione le suddette sentenze confermano che *“il riferimento contenuto nella “descrizione” dei criteri A1 e A2 al “rapporto tra n. corsi conclusi alla data di presentazione della proposta progettuale/n. corsi finanziati nel periodo 2012/2015”, e al “rapporto tra il n. allievi formati alla data di presentazione della proposta progettuale/n. allievi iscritti ai corsi dei progetti finanziati nel periodo 2012-2015”, senza ulteriori specificazioni o precisazioni, consente all'Amministrazione di assegnare i previsti punteggi solo sulla base di un criterio proporzionale diretto che per l'appunto pervenga all'attribuzione dei punteggi in proporzione al numero di corsi e al numero di allievi, per come originariamente indicato nella stessa formula di calcolo indicata a pag. 12 dell'Avviso 8, senza fissare in 15 e in 180 (15 x 12) il numero massimo di corsi e di alunni valutabili, e con la*

possibilità per l'Amministrazione di misurare il punteggio massimo ottenibile in ragione del numero di corsi e di allievi che potranno essere dosati in modo ragionevole (si pensi come esempio: per corsi da 1 a 3, punti X; da 4 a 6 punti ZZZ, così via e in modo analogo anche per gli allievi)".

Con il DDG n. 139 del 18/8/2020 l'Assessorato resistente si è discostato dalla Sentenza del CGARS e, conseguentemente, dai criteri previsti dal punto 8.3 dell'Avviso 8/2016, alterandone il posizionamento finale dei concorrenti.

Invero i criteri adottati dall'Assessorato non sono esplicitati nel Provvedimento impugnato e dall'esame della graduatoria emerge una forbice variabile in ordine al punteggio da attribuire al rapporto allievi - corsi espletati. In sostanza i criteri adottati non sono improntati al principio di progressività indicato dalle Sentenze del CGARS, bensì oscillanti tra una fascia e l'altra.

L'Amministrazione resistente ha manifestato espressamente il dissenso avvenuto tra i Dirigenti del Dipartimento, così come si legge nel DDG impugnato. Infatti il RUP dott. Gaspare Lo Giudice (Dirigente responsabile del Servizio 1° "*Programmazione interventi in materia di Formazione Professionale e formazione permanente e continua*") con la Nota 931 del 13/8/2020 ha relazionato sui lavori della Commissione "supportata" dal Prof. Giuseppe Rao (sulla cui nomina si rimanda a quanto già rilevato nel motivo che precede), concludendo con la manifesta volontà di non sottoscrivere gli atti conclusivi, non volendone assumere la responsabilità.

Per l'effetto il DDG impugnato è stato emesso dal Dirigente Generale del Servizio a cui è riconducibile la graduatoria.

La ricorrente ha proposto accesso agli atti al fine di avere copia della suddetta Nota, della quale si fa sin d'ora richiesta di acquisizione da parte dell'On. TAR adito.

Come è stato osservato dallo studioso ing. Antonio Vizzini su www.ilmoderatore.it, la Commissione avrebbe dovuto applicare un algoritmo che consentisse un'attribuzione progressivamente decrescente al crescere del rapporto numero allievi/corsi, stabilizzando la crescita ad esempio al raggiungimento di più di cento corsi ovvero più di mille allievi.

Secondo l'Autore, "*per quanto riguarda i corsi realizzati, fino a 100, si considera $\frac{1}{4}$ del valore del punteggio AI calcolato con la formula originale prevista dall'Avviso, mentre, per i $\frac{3}{4}$ rimanenti, si considerano i $\frac{3}{4}$ del punteggio originale moltiplicati per il logaritmo decimale del numero di corsi realizzati e per un fattore (1/2) che porta a 9 il punteggio qualora si siano realizzati 100 corsi e il punteggio da avviso fosse 12. Oltre i 100 corsi realizzati, si utilizza il punteggio calcolato con la*

formula originale dell'Avviso. Detto A1 il punteggio da calcolare, A1₀ il punteggio A1 calcolato come da avviso e N il numero dei corsi realizzati, avremmo quindi:

$$A1 = A1_0/4 + A1_0 * 3/4 * \log_{10}(N) * 1/2 \text{ (per } N \leq 100)$$

$$A1 = A1_0 \text{ (per } N > 100)$$

Per quanto riguarda gli allievi formati, fino a 1000, si considera 1/4 del punteggio originale A/2 calcolato come da avviso, a cui si sommano i 3/4 di esso moltiplicati per il logaritmo decimale di allievi formati e per un fattore (1/3) che porta a 9 i punti nel caso di 1000 allievi formati con un punteggio originale di 12. Oltre i 1000 allievi, si utilizza il punteggio originale previsto dall'Avviso. Detto A2 il punteggio da calcolare, A2₀ il punteggio A2 calcolato come da avviso e C il numero dei corsi realizzati, avremmo quindi:

$$A2 = A2_0/4 + A2_0 * 3/4 * \log_{10}(C) * 1/3 \text{ (fino a 1000 allievi formati)}$$

$$A2 = A2_0 \text{ (oltre i 1000 allievi formati)}$$

In entrambi i casi, non abbiamo gradini ma una formula che cresce continuamente, riducendo i punteggi nei casi fino a 100 corsi realizzati e fino a 1000 allievi formati, con una maggiore penalizzazione per bassi numeri di corsi/allievi e una penalizzazione che decresce sempre più lentamente all'aumentare di essi, fino ad arrivare a stabilizzarsi per numeri oltre i 100 corsi e i 1000 allievi”.

Con l'applicazione di questi corretti criteri, l'odierna ricorrente si collocherebbe in posizione utile con un punteggio di 72,81 per la domanda n. 1089 e 75,68 per la domanda 1498 ed accederebbe così al finanziamento dei corsi.

Detto punteggio va ulteriormente aumentato a seguito dell'accoglimento dell'ulteriore vizio di cui *infra*.

3. Eccesso di potere per violazione degli artt. 8 dell'Avviso 8/16 e 1.10 dell'Allegato 2 “Formulario della proposta progettuale – Avviso 8/16 riguardante: 1.10 Attività formative finanziate nel quadriennio 2012-2015 a valere su risorse pubbliche comunitarie, nazionali e regionali” in relazione agli artt. 1, 3 L. 241/90 e 1 e 3 L.R. Sic. 7/19 per irragionevolezza, illogicità o contraddittorietà dell'atto, travisamento o erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, omessa motivazione.

In entrambe le domande la ricorrente dichiarava di avere svolto tra il 2012 ed il 2015 ben 10 corsi di attività formativa di cui 6 (uno nel 2014 e 5 nel 2015) rientranti nelle attività Garanzia giovani, come si evince a pagg. 4-5 dell'Allegato 2 Formulario della proposta progettuale ad entrambe le domande di finanziamento.

“La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. Con questo obiettivo sono stati previsti dei finanziamenti per i Paesi Membri con tassi di disoccupazione superiori al 25%, che saranno investiti in politiche attive di orientamento, istruzione e formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani che non sono impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo (Neet - Not in Education, Employment or Training). In sinergia con la Raccomandazione europea del 2013, l'Italia dovrà garantire ai giovani al di sotto dei 30 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio, entro 4 mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale. Se sei quindi un giovane tra i 15 e i 29 anni, residente in Italia – cittadino comunitario o straniero extra UE, regolarmente soggiornante – non impegnato in un'attività lavorativa né inserito in un corso scolastico o formativo, la Garanzia Giovani è un'iniziativa concreta che può aiutarti a entrare nel mondo del lavoro, valorizzando le tue attitudini e il tuo background formativo e professionale. Programmi, iniziative, servizi informativi, percorsi personalizzati, incentivi: sono queste le misure previste a livello nazionale e regionale per offrire opportunità di orientamento, formazione e inserimento al lavoro, in un'ottica di collaborazione tra tutti gli attori pubblici e privati coinvolti. Per stabilire in modo opportuno il livello e le caratteristiche dei servizi erogati e aumentarne l'efficacia, si è scelto di introdurre un sistema di profiling che tenga conto della distanza dal mercato del lavoro, in un'ottica di personalizzazione delle azioni erogate: una serie di variabili, territoriali, demografiche, familiari e individuali profilano il giovane permettendo così di regolare la misura dell'azione in suo favore. Dall' 1 febbraio 2015 le modalità di calcolo del profiling sono aggiornate a seguito del Decreto Direttoriale del 23 gennaio 2015 n.10, che mette fine alla fase di sperimentazione avviata l'1 maggio 2014. Nell'ambito dell'Iniziativa Occupazione Giovani, che l'Italia proseguirà fino al termine della Programmazione 2014–2020, continueranno le iniziative di contrasto del fenomeno "Neet" attraverso l'attuazione delle misure della nuova Garanzia Giovani, che prevede anche un ulteriore asse di intervento, l'Asse Ibis, con una dotazione finanziaria di oltre 497 milioni di euro, costituita esclusivamente da risorse di Fondo sociale europeo” (dal sito <http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Pagine/default.aspx>).

La ricorrente ha svolto i seguenti corsi autorizzati dall'Assessorato Regionale con DDG N. 1203 del 19/03/2015:

- 1.2014 per ore 200 di Operatore della produzione di pasticceria
- 2.2015 per ore 200 di Operatore alle cure estetiche

3.2015 per ore 200 di Operatore socio-sanitario;

4.2015 per ore 200 di Progettista di prodotti multimediali;

5.2015 per 200 di Operatore dei servizi di custodia e accoglienza museale;

6.2016 per ore 200 di Operatore del punto vendita

Inspiegabilmente la Commissione non ha valutato in nessuno dei due progetti tali corsi attribuendo per ciascuno solo 4 punti anziché 10.

In caso di accoglimento del vizio lamentato al punto 2 del presente ricorso, applicando il giusto algoritmo, la ricorrente ha diritto all'attribuzione del punteggio di 75,94 per il Progetto Isola (Domanda di finanziamento n. 1089) e di 78,81 per il Progetto Rubirosa (Domanda di finanziamento n. 1498), posizionandosi favorevolmente nella riformulanda graduatoria.

4. Risarcimento del danno.

Il provvedimento impugnato ha causato ingenti danni al ricorrente, consistenti nella privazione del bene della vita sottratto per effetto del provvedimento impugnato.

Al fine di evitare l'ulteriore produzione di danni, si chiedeva la condanna dell'Amministrazione al risarcimento in forma specifica, consistente nella diretta rimozione delle modificazioni apportate dall'atto impugnato alla realtà giuridica e materiale (attraverso l'ammissione ai finanziamenti e l'erogazione degli importi richiesti).

Unitamente al ricorso veniva proposta istanza cautelare di sospensione.

- Con riferimento al *fumus boni iuris*, si richiamava quanto detto nei motivi di impugnazione;
- Con riferimento al *periculum in mora*, si rilevava che ove fosse stato integralmente corrisposto alle imprese utilmente classificate in graduatoria, alla luce della riformulazione conseguente al provvedimento impugnato, la ricorrente, all'esito del giudizio di merito, non avrebbe potuto usufruire di detto finanziamento essendo stato tutto integralmente distribuito alle altre imprese.

Pertanto appariva necessario sospendere il provvedimento impugnato.

Nel corso del giudizio così instaurato, in data 11 novembre 2020, l'**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE**, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, si costituiva in giudizio

per resistere al ricorso notificato il 9 novembre 2020, e, a norma dell'art. 55, settimo comma, del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, chiedeva di essere sentito in camera di consiglio.

Successivamente, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), nella camera di consiglio in videoconferenza del 3 dicembre 2020, pronunciava l'Ordinanza con cui disponeva gli adempimenti istruttori, concernenti il deposito, da parte del Dirigente generale del Dipartimento regionale della formazione professionale dell'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale, di una documentata relazione sui fatti di causa e, in particolare, sulla posizione occupata, nelle graduatorie precedenti, dai progetti della ricorrente n. 1089, avente ad oggetto "servizi alla persona – servizi socio sanitari", e n. 1498, avente ad oggetto "turismo e sport – servizi turistici", e differiva la trattazione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del 25 febbraio 2021, ore di rito.

Orbene, in data 21/12/2020, in ottemperanza all'Ordinanza collegiale n. 2732/2020, il Dirigente Generale del Dipartimento regionale della formazione professionale dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale depositava la sopra menzionata relazione con le modalità previste dal P.A.T..

In seguito, in data 20/01/2021, l'Avv. Antonella Bonincontro (C.F. BNNNNL86P43G273L) del Foro di Palermo, costituita quale procuratore dell'Ente di Formazione ABAKOS s.a.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il sig. Leta Alfonso, nato a Vittoria (RG) il 06/09/1959 e ivi residente nella via Luigi Russo, 27, nel ricorso iscritto al NRG 1766/2020, dichiarava di rinunciare al mandato conferitole dallo stesso Ente di formazione ABAKOS s.a.s.

In data 26/01/2021, con atto di costituzione di nuovo procuratore, l'Avv. Roberta Oddo, (C.F.: DDO RRT88S50G273F) del Foro di Termini Imerese, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Bagheria alla via Mario Rapisardi n. 7, si costituiva, quale nuovo procuratore, contro l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, in persona dell'Assessore *pro-tempore*, e nei confronti di Strec Soc. Cons. A.R.L., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, insistendo nel ricorso introduttivo del giudizio nonché in ogni altro atto e difesa depositate in giudizio e nell'accoglimento integrale del ricorso.

Infine, dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), nella camera di consiglio in videoconferenza del 25 febbraio 2021, l'Avvocatura dello Stato con nota dell'Avvocato Distrettuale, prot. TAR n. 12953 del 5/02/2021, chiedeva la decisione sulla base degli atti depositati. Il ricorso veniva trattenuto per la decisione e il successivo 27/02/2021 veniva pubblicata l'Ordinanza n. 130/2021 con la quale detto Illustrissimo Tribunale disponeva

l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami entro quindici giorni dal ricevimento della sopra menzionata Ordinanza., onerando di tale adempimento parte ricorrente. Veniva, altresì, fissata la prossima udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica al 21 ottobre 2021.

Per tutto ciò che riguarda il ricorso iscritto al n. **1766/2020 R.G.**, pendente dinanzi al **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA – SEZ. I** può essere consultato il sito istituzionale <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.